




**CORTE DEI CONTI**

---

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL PIEMONTE**

**INAUGURAZIONE  
DELL'ANNO GIUDIZIARIO  
2016**

**RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE  
Giancarlo Astegiano**



**TORINO, 10 MARZO 2016**



# **CORTE DEI CONTI**

---

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL PIEMONTE**

## **INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2016**

**RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE**  
**Giancarlo Astegiano**

**TORINO, 10 MARZO 2016**

Signor Presidente, saluto cordialmente le Illustrissime Autorità politiche, civili, militari e religiose, i colleghi magistrati, gli avvocati e tutti coloro che hanno voluto onorarci della loro presenza. Rivolgo un saluto particolare agli studenti della classe quinta dell'Istituto di Istruzione Superiore Sella ed ai loro insegnanti che, insieme ad altre classi, hanno partecipato agli incontri con i magistrati operanti nella Procura piemontese della Corte dei conti nell'ambito del "Progetto Legalità", varato a livello nazionale dalla Procura Generale della Corte e dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

### ***Legalità finanziaria e ruolo della Corte dei conti***

Partendo da riflessioni sviluppate anche nel corso degli incontri tenuti con le scuole, prima di illustrare l'attività svolta dalla Procura nell'anno 2015, è opportuno richiamare l'attenzione su alcune questioni di carattere generale che aiutano a meglio comprendere il ruolo della magistratura contabile, nella sua articolazione giurisdizionale e di controllo, nel periodo non particolarmente semplice nel quale si trova il nostro Paese.

La progressiva riduzione delle risorse disponibili per le politiche pubbliche, in una situazione generale di recessione che ha interessato anche l'Italia, ha reso e rende sempre più necessario contrastare le situazioni di spreco e dispersione del denaro pubblico che, purtroppo, non sembrano essere in diminuzione.

Con la riforma del 2012 che ha introdotto nella Costituzione alcune regole finanziarie di derivazione europea, è stato introdotto nell'art. 97 un nuovo primo comma che prevede che *"Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea,*

*assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico*". In sostanza, è stata declinata una valenza anche finanziaria al principio di legalità ed è stata ribadita la necessità che le Amministrazioni pubbliche adottino politiche finanziarie compatibili con i vincoli finanziari europei. Questo non implica il venir meno delle altre previsioni costituzionali che prevedono e riconoscono un'ampia gamma di diritti ai cittadini e, in alcuni casi, a tutti i soggetti che si trovano nel territorio nazionale, ma che le risorse pubbliche devono essere utilizzate in modo oculato per garantire sia il soddisfacimento degli interessi della collettività che l'equilibrio finanziario.

Nella verifica della concreta attuazione della legalità finanziaria si inserisce il ruolo della Corte dei conti che, con le sue articolazioni di controllo, verifica l'osservanza della disciplina sui bilanci pubblici e sull'efficacia, efficienza ed economicità delle gestioni, e, con la sua articolazione giurisdizionale, contrasta le concrete situazioni nelle quali si verifica lo sviamento delle risorse pubbliche dalla loro specifica finalità.

In più occasioni nel corso del 2015, sia la Corte costituzionale che la Corte di cassazione, in sede di regolamento di giurisdizione, hanno messo in luce la centralità dell'attività della magistratura contabile in relazione alla verifica dell'utilizzo delle risorse pubbliche<sup>1</sup>.

Con la sentenza n. 107 del 2015, la Corte costituzionale ha affermato che l'attività di gestione delle risorse pubbliche da parte dei

---

<sup>1</sup> La rassegna di tutte le sentenze della Corte costituzionale che si sono occupate nel 2015 di questioni di finanza pubblica o delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte dei conti, così come l'indicazione di tutte le pronunce della Corte di cassazione è contenuta nella Relazione scritta del Procuratore Generale della Corte dei conti presentata all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016, reperibile in [www.corteconti.it](http://www.corteconti.it)

gruppi consiliari del Consiglio regionale non è assoggettabile alle regole del giudizio di conto ma che, qualora ricorrano i presupposti, i comportamenti dei consiglieri regionali possono essere vagliati in sede di accertamento della responsabilità amministrativa (la sentenza è stata resa in sede di conflitto di attribuzione promosso, fra gli altri, da numerosi capigruppo di gruppi consiliari della Regione Piemonte per contestare la richiesta di resa del conto giudiziale proposta dalla Procura contabile piemontese). Peraltro, ad analoghe conclusioni è pervenuta la Corte di cassazione affermando la giurisdizione contabile in relazione all'illecita gestione dei fondi pubblici assegnati ai gruppi consiliari.<sup>2</sup>

Di particolare rilievo è la pronuncia n. 181 del 2015 della Corte costituzionale con la quale sono state dichiarate incostituzionali alcune norme di carattere finanziario contenute in leggi della Regione Piemonte. Si tratta di una pronuncia significativa poiché la questione di legittimità costituzionale era stata sollevata dalla Sezione di controllo del Piemonte della Corte dei conti in sede di giudizio di parifica del rendiconto della Regione Piemonte dell'esercizio 2013. La Corte costituzionale ha confermato la legittimazione processuale delle Sezioni regionali di controllo a sollevare questioni di costituzionalità, riconoscendo il ruolo centrale dell'attività del controllo nella verifica dell'osservanza degli equilibri finanziari stabiliti dagli artt. 81 e 119 della Costituzione.

La Corte di cassazione ha ribadito i precedenti indirizzi in materia di riparto di giurisdizione fra giudice contabile e ordinario in materia di responsabilità patrimoniale degli amministratori delle

---

<sup>2</sup> Cass. civ., sez. un., 21 aprile 2015, n. 8077. In precedenza, id, 31 ottobre 2014, n. 23257.

società partecipate da Amministrazioni pubbliche confermando la sussistenza della competenza della Corte dei conti in relazione ai soli illeciti commessi da amministratori e dipendenti delle società *in house* e da altre particolari società che abbiano uno “statuto legale” peculiare che, in sostanza, comporti la prevalenza dell’organizzazione pubblica.

Le questioni attinenti al ricorso alle società partecipate da parte delle Amministrazioni pubbliche ed alla necessità di procedere ad una riorganizzazione e ad una razionalizzazione destinata a ridurre l’elevato numero delle partecipazioni degli Enti pubblici sono state oggetto di numerosi interventi legislativi che, negli ultimi anni, hanno cercato di introdurre vincoli finanziari e obblighi di progressiva dismissione.

Da ultimo, la legge 7 agosto 2015, n. 124 ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo di riordino della disciplina applicabile alle società partecipate.

Il Governo ha approvato in via preliminare il testo del decreto di riordino, attualmente all’esame delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Si tratta di un intervento organico che disciplina in un unico testo normativo l’intero “statuto” delle società a partecipazione pubblica, anche mettendo in luce il ruolo centrale del socio pubblico nell’indirizzare e verificare le modalità di gestione delle società.

Ferma restando la soggezione alla legge e il rispetto per il ruolo del legislatore, non sembra inutile, in questa occasione, segnalare una criticità presente nel testo che potrebbe rendere più difficoltosa ed onerosa la tutela delle risorse pubbliche che ciascun Ente indirizza verso le società partecipate.

Infatti, l'art. 12 del testo attualmente in discussione sembra prevedere che gli amministratori delle società a partecipazione pubblica siano assoggettati unicamente alle azioni di responsabilità previste dal codice civile, superando in tal modo la distinzione fra società *in house* e altre società risultante dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Cassazione.

La previsione dell'azione diretta da parte dell'Ente socio dinanzi al giudice civile non sembra in grado di assicurare in modo efficace l'effettività della tutela della finanza pubblica.

In primo luogo può verificarsi – e in molti casi è già stata accertata – una coincidenza di interessi fra amministratori dell'Ente socio e amministratori della società che – non si dimentichi – sono nominati in via fiduciaria dal socio.

In secondo luogo, il socio Ente locale potrebbe non avere le capacità, le conoscenze e le competenze necessarie per valutare la sussistenza di situazioni di danno che giustifichino o impongano la proposizione dell'azione di responsabilità prevista dagli artt. 2392 e seguenti del codice civile. Al riguardo, occorre tenere nel dovuto conto che la più parte delle partecipazioni in società pubbliche sono detenute da Enti locali di medio – piccole dimensioni che non sono dotati di una struttura amministrativa adeguata allo scopo.

Si corre, quindi, il rischio che i comportamenti che hanno arrecato danno alla società e al valore della partecipazione sociale (si pensi al caso del fallimento nel quale il valore delle azioni o quote è azzerato con perdita di tutte le somme versate dall'Ente locale a titolo di capitale o finanziamento) vengano ignorati – per compiacenza o scarsa conoscenza dei diritti e degli obblighi che gravano sul socio – o che, al contrario, a seguito di segnalazioni o richieste provenienti da

terzi, anche dai gruppi consiliari di opposizione, vengano conferiti incarichi esterni per valutare i comportamenti degli amministratori della partecipata al fine di eventualmente promuovere l'azione di responsabilità, con ulteriore aggravio di costi alla finanza pubblica.

Al contrario, l'azione officiosa in capo alla Procura contabile è idonea a garantire la tutela di risorse finanziarie che sono oggettivamente pubbliche.

L'importanza del ruolo della magistratura contabile ai fini della tutela delle risorse pubbliche è stata ulteriormente messa in luce dal legislatore che con la legge 7 agosto 2014, n. 124, nell'ambito della riorganizzazione della pubblica amministrazione, ha conferito al Governo una delega finalizzata ad organizzare e disciplinare in modo organico ed in linea con l'evoluzione dell'ordinamento costituzionale i giudizi dinanzi alla Corte dei conti.

La delega che dovrà essere esercitata nel corso del 2016 è finalizzata a rendere maggiormente garantista ed efficiente il processo contabile, anche mediante l'introduzione dei principi del giusto processo, e a rafforzare, anche con strumenti innovativi (rito abbreviato con definizione agevolata e sentenza immediatamente esecutiva, non appellabile), la possibilità di contrastare gli illeciti che arrecano danno alle finanze pubbliche.

Le innovazioni previste sono molteplici e non possono essere esaminate compiutamente in questa sede. Una di esse merita, però, una riflessione particolare.

Attualmente, l'esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate dalle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti è a carico esclusivo delle Amministrazioni beneficiarie delle pronunce

(art. 1, D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260). Le Amministrazioni, generalmente, procedono con l'iscrizione a ruolo della condanna e con l'esecuzione esattoriale tramite il Concessionario della riscossione. Si tratta di un sistema inefficace che presenta limiti significativi e che comporta, in molti casi, difficoltà nella concreta realizzazione del credito.

La legge delega ha opportunamente previsto che vengano ridefinite e riordinate *“le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare”*. E' ragionevole attribuire la titolarità del potere esecutivo in capo alla Procura contabile anche se per motivi organizzativi è auspicabile che in sede di disegno di legge delegato sia previsto che il pubblico ministero non agisce direttamente ma per il tramite dell'Amministrazione interessata che dovrà procedere sotto la sua direzione e vigilanza.

### **Il contrasto alla corruzione e all'illiceità nella pubblica amministrazione**

Gli studi internazionali che analizzano i fenomeni corruttivi nei vari Paesi e, in sostanza, in modo omogeneo stilano classifiche relative alla percezione che si ha di questi fenomeni, negli ultimi periodi sembrano registrare dei miglioramenti della situazione del nostro Paese. Infatti, dal rapporto di Transparency International presentato nel gennaio 2016 risulta che l'Italia si trova al sessantunesimo posto della graduatoria, in miglioramento rispetto all'anno precedente nel quale la posizione era la sessantanovesima. Un sicuro passo in avanti, ma una posizione di retroguardia a livello europeo.

Poiché è ormai acquisito che la corruzione contribuisce alla riduzione della qualità dei servizi, incide negativamente sulle entrate fiscali, scoraggia gli investimenti, aumenta l'ingiustizia sociale e la povertà e, infine, mina la credibilità del Paese anche in ambito internazionale.

Le analisi condotte a livello nazionale o internazionale, le inchieste della magistratura penale e di quella contabile hanno messo in luce che i procedimenti ed i comportamenti corruttivi sono andati diversificandosi negli ultimi anni, cosicché non appare possibile procedere a quantificazioni esatte dell'ammontare delle risorse finanziarie sviate dalla loro naturale destinazione in relazione a fenomeni corruttivi.

Tuttavia, la percezione del fenomeno a livello collettivo, unitamente all'emersione di una molteplicità di episodi che variano da situazioni minimali, da un punto di vista finanziario, a episodi massimali che interessano Enti o Uffici primari, anche in relazione a situazioni che incidono su una pluralità di imprese o cittadini, restituiscono la percezione di un fenomeno diffuso che tende ad insinuarsi ed a rafforzarsi nelle zone grigie dell'attività amministrativa nelle quali sembrano prevalere le "amicizie", le "conoscenze" e gli "aiuti" rispetto ai diritti ed ai doveri, chiaramente delineati dalla Costituzione (artt. 3, 41, 97 e 98) e risultanti dalle singole leggi o norme di settore. Al riguardo, è anche vero che una diffusa e non organica legislazione può rendere alcuni procedimenti amministrativi farraginosi, finendo con l'agevolare chi è intenzionato ad approfittare e a lucrare sul bisogno di rapidità e certezze delle imprese e dei cittadini.

Purtroppo, in proposito gli esempi negli ultimi anni sono stati piuttosto numerosi anche in Piemonte, con episodi che emergono sia in piccole realtà locali che nell'organizzazione di Enti pubblici di rilevanti dimensioni che svolgono anche attività di rilievo per l'economia, la salute e la sicurezza della Comunità.

Il 2015 è stato il primo anno di operatività piena della legge n. 190 del 2012, destinata a prevenire e contrastare la corruzione e l'illegalità nella pubblica amministrazione.

Infatti, tutte le Amministrazioni pubbliche hanno adottato i piani per la prevenzione della corruzione e per assicurare l'integrità e la trasparenza dell'azione amministrativa e, in base a modifiche ed integrazioni normative nonché all'adozione di specifici indirizzi da parte dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, è stata prevista e, per alcuni versi confermata, l'estensione degli obblighi di applicazione della disciplina sul conferimento degli incarichi, sulla trasparenza e la predisposizione dei piani anche alle società a partecipazione maggioritaria pubblica.

L'adozione dei Piani e le misure in essi contenute non possono supplire alla mancanza di etica dei singoli ma contribuiscono ad accrescere la tracciabilità dei comportamenti e delle decisioni dell'Amministrazione a vantaggio dei cittadini e della collettività.

Occorre però una precisazione importante. La legge 190 non si propone quale scopo solo quello di contrastare la corruzione, ma anche l'illiceità, vale a dire l'insieme di quelle situazioni di illegalità, di inosservanza delle disposizioni normative nell'ambito dell'azione amministrativa che contribuiscono a creare "zone grigie" che possono favorire l'insorgenza dei più gravi fenomeni corruttivi e, comunque, agevolare la distrazione delle risorse pubbliche a vantaggio privato.

L'efficacia del sistema dei Piani anticorruzione e sulla trasparenza dovrà essere verificata in concreto in tutti i casi nei quali emergono situazioni di corruzione o di illiceità idonee a condizionare negativamente i singoli procedimenti amministrativi, come, peraltro, prevede la stessa legge 190 ed i decreti attuativi individuando specifiche forme di responsabilità amministrativa.

In questi casi, occorrerà valutare se in sede di predisposizione del Piano è stata effettivamente analizzata l'attività dell'Ente, se sono state definite le aree a potenziale rischio in relazione ai procedimenti in concreto posti in essere dall'Amministrazione e se le misure della rotazione dei dirigenti e dei funzionari operanti in quelle particolari aree a rischio erano state previste in modo adeguato e se, soprattutto, sono state attuate in concreto.

E' evidente che i Piani non possono annullare ed evitare singoli comportamenti illeciti, ma se predisposti in modo adeguato ed applicati correttamente dovrebbero contribuire a rendere sempre più chiara e tracciabile l'attività amministrativa, così da far emergere singoli comportamenti devianti, ridurre le aree dell'illiceità e, in ultima analisi della corruzione e della distrazione delle risorse pubbliche.

### ***L'attività della Procura nell'anno 2015***

Al fine di meglio comprendere l'attività svolta dalla Procura nel corso dell'anno 2015 è opportuno richiamare alcuni dati significativi che sono esposti nella tabella che segue.

## DATI GENERALI TRIENNIO 2013- 2015

	2013	2014	2015
PROCEDIMENTI PENDENTI A INIZIO ANNO	2.609	2.744	3.139
NUOVE DENUNCE	1.099	1.219	1.147
TOTALE CARICO	3.708	3.963	4.286
ARCHIVIAZIONI	927	777	860
CITAZIONI	37	47	61
PROCEDIMENTI PENDENTI A FINE ANNO	2.744	3.139	3.365

Nel corso del 2015 sono pervenute 1.147 nuove denunce di danno, in leggera diminuzione rispetto a quelle presentate nel 2014.

L'attività istruttoria ha condotto alla presentazione di 61 atti di citazione e di una richiesta per sequestro conservativo. Si tratta di un dato in significativo aumento rispetto agli anni precedenti.

A seguito di verifica della manifesta infondatezza della denuncia o di specifica attività istruttoria è stata disposta l'archiviazione di 860 procedimenti.

Alla fine del 2015 erano pendenti 3.365 procedimenti, in aumento rispetto agli anni precedenti.

L'incremento del numero dei procedimenti che si è verificato negli ultimi anni è stato condizionato dall'esiguità della dotazione organica effettivamente in servizio, sia nella componente magistratuale (n. 4 unità) che amministrativa (n. 14 unità).

Inoltre sono stati esaminati ed è stato reso parere positivo in relazione a 8796 conti giudiziali, istruiti dalla Sezione giurisdizionale.

Sempre in materia di giudizi di conto è stata presentata n. 1 istanza di resa di conto giudiziale.

L'attività compiuta nel corso del 2015 ha comportato il compimento di attività istruttoria in relazione a 667 procedimenti, in aumento rispetto agli anni precedenti.

Merita segnalare che è proseguita l'attività di acquisizione dei documenti istruttori in forma digitale, in vista della prossima applicazione delle regole sul "processo telematico" al giudizio contabile e per permettere, da subito, la consultazione del materiale probatorio digitalizzato prodotto in giudizio sia da parte dei componenti della Sezione giurisdizionale che dei soggetti interessati dal giudizio.

## PROCEDIMENTI ISTRUITI

Anno	Attività Istruttoria Numero Atti	Procedimenti Istruiti
2013	947	602
2014	1.181	598
2015	939	667

In relazione alle sentenze emesse dalla Sezione giurisdizionale, la Procura ha proposto tre appelli a fronte degli 11 proposti dalle parti private.

In diminuzione, rispetto al 2014, i ricorsi in Cassazione per questioni attinenti alla giurisdizione.

## APPELLI E RICORSI

	Appelli di parte	Appelli Procuratore regionale	Ricorsi in Cassazione
2013	12	5	0
2014	8	4	3
2015	11	3	1

Le denunce che hanno originato l'apertura di procedimenti sono state 1.147, come indicato sopra.

E' utile mettere in luce che la più parte delle segnalazioni (n. 409) proviene da Amministrazioni statali o dal Dipartimento Generale della Ragioneria dello Stato in seguito a verifiche effettuate dall'Ispettorato di Finanza pubblica.

Le segnalazioni provenienti da Enti territoriali (Regione Province, e Comuni e loro Enti strumentali) sono anche numerose (n. 334), ma, tenuto conto del numero degli Enti presenti nella Regione, probabilmente non tutte le situazioni che comportano un danno alla finanza di ciascun Ente vengono segnalate.

Le denunce provenienti da Collegi dei revisori sono state solo 4 e, tenuto conto dell'attività e delle competenze degli organi di revisione che dovrebbe essere utile nel far emergere illeciti, si tratta di un dato che richiede ulteriori riflessioni che non possono essere svolte in questa sede.

Importanti sono le segnalazioni provenienti dalla Magistratura ordinaria ed amministrativa (n. 36 nel 2015).

In crescita costante negli ultimi anni sono state le segnalazioni provenienti dai consiglieri comunali, provinciali e regionali (n. 73 nel 2015), mentre sono in leggera diminuzione le denunce presentate da privati (n. 96 nel 2015) e quelle anonime.

Importanti sono le segnalazioni che si ricavano da notizie di stampa in relazione a situazioni di spreco di risorse pubbliche o disfunzione dell'attività amministrativa che nel 2015 hanno consentito di avviare 85 procedimenti.

### PROCEDIMENTI PER ORIGINE DENUNCIANTE

Origine Denunciante	Numero procedimenti		
	2013	2014	2015
CORTE DEI CONTI	6	26	9
STATO (AMMI.NI STATALI E RAGIONERIE DELLO STATO)	337	420	409
INIZIATIVA PROCURATORE REGIONALE	5	46	5
ENTE LOCALE	321	347	334
MAGISTRATURA MILITARE	1	3	4
COLLEGIO REVISORI	2	4	4
DENUNCIANTE PRIVATO	111	97	96
CONSIGLIERI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI	63	39	73
STAMPA - MASS MEDIA	102	97	85
DENUNCIANTE ANONIMO	71	61	64
INIZIATIVA PROCURATORE GENERALE	1	1	
ENTE PUBBLICO	9	12	7
MAGISTRATURA AMMINISTRATIVA	7	13	11
MAGISTRATURA ORDINARIA	36	35	36
ALTRI	27	18	9
<b>Totale</b>	<b>1.099</b>	<b>1.219</b>	<b>1.146</b>

**Alcune considerazioni sull'attività svolta dalla Procura nell'anno 2015.**

Le fattispecie esaminate nel 2015 che sono confluite in atti di citazione o che sono ancora in fase istruttoria sono state molteplici ed hanno riguardato una pluralità di tipologie di illecito. In proposito, è bene sottolineare che l'attività della Procura è diretta a formulare ipotesi accusatorie che potranno tradursi nell'accertamento di situazioni di danno erariale solamente dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

Le principali questioni affrontate hanno riguardato:

- danni patrimoniali e danni all'immagine delle Amministrazioni pubbliche, quale conseguenza dell'accertamento di reati (i fatti sono molteplici. Per la loro gravità si segnalano: l'appropriazione da parte di un dipendente dell'INPS delle pensioni riferibili a persone defunte. Procedimento che ha originato anche una richiesta di sequestro conservativo, concesso dal Giudice Delegato della Sezione giurisdizionale; il caso di un'impiegata del 118 che ritardava la chiamata dell'autoambulanza in caso di sinistro per comunicare al più presto al carrista il luogo dell'incidente, ricevendo un compenso per ogni segnalazione; molteplici fatti di corruzione, turbativa d'asta e abuso d'ufficio che hanno interessato il settore dei contratti pubblici);
- l'omessa riscossione di tributi, imposte e sanzioni (mancato riversamento a numerosi Comuni di entrate tributarie da parte di un concessionario della riscossione);

- la gestione di finanziamenti pubblici, con sviamento di risorse per finalità private o, comunque, diverse da quelle previste in occasione dell'erogazione del finanziamento (Le fattispecie sono molteplici: danni derivanti da frode realizzata tramite la costituzione di una società fittizia e la presentazione di documentazione falsa, attraverso la quale i soci della stessa sono riusciti ad incassare un'ingente somma erogata nell'ambito dei finanziamenti comunitari a titolo di incentivi volti a favorire la diffusione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità. I fondi sono così entrati nella disponibilità diretta dei soci, anziché essere destinati ai fini stabiliti dalla legge; danni conseguenti all'illecito utilizzo di contributi regionali per favorire l'occupazione di lavoratori; sviamento per finalità private di un ingente importo derivante da fondi comunitari per progetti di formazione; mancata rendicontazione in ordine all'utilizzo di fondi comunitari nella materia della formazione);

- irregolarità e comportamenti illeciti in relazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, fornitura e servizi o alla successiva esecuzione dei contratti (Le fattispecie affrontate sono molteplici, numerose e variegata. Val la pena evidenziare: danni derivanti dall'accordo bonario ex art. 31 bis L 109/94 stipulato tra società partecipata pubblica e impresa privata e con il quale sono state definite alcune riserve iscritte dall'appaltatore ed è stato concordato l'importo dovuto per mancato guadagno in seguito allo stralcio di parte dei lavori e conseguente recesso parziale del Committente. Il danno consegue in parte da somme indebitamente versate all'ATI appaltatrice e in parte dalla mancata riscossione dall'ATI appaltatrice delle penali per il ritardo; danni conseguenti ad illeciti nella progettazione di opere pubbliche, ivi compresa la sede di un

importante Ente pubblico; gravi irregolarità nell'affidamento del servizio di tesoreria di un'azienda sanitaria);

- incarichi esterni (in particolare è stato notificato un invito a dedurre in relazione ad un illecito affidamento in via continuativa di un incarico estremamente oneroso e dal contenuto generico, da parte di un Comune ad un soggetto privo di laurea, in assenza di successiva verifica sull'attività effettivamente svolta);

- irregolarità nella gestione dei servizi pubblici (illegittima percezione delle rette e tariffe corrisposte dal Servizio pubblico da parte di alcune comunità terapeutiche per minori a fronte di un servizio che, per le carenze strutturali, igieniche, sanitarie e organiche delle strutture, doveva considerarsi come non erogato);

- irregolarità e illeciti nello svolgimento di incarichi esterni da parte di dipendenti pubblici senza l'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;

- irregolarità e illeciti nell'indicazione della presenza in servizio da parte di dipendenti pubblici, in realtà assenti dal posto di lavoro;

- la responsabilità indiretta dei sanitari in seguito al risarcimento erogato dalle Aziende sanitarie ed ospedaliere in relazione a trattamenti sanitari che avevano arrecato danni patrimoniali a pazienti (le fattispecie sottoposte alla Sezione con citazione sono molteplici. In questa sede basti ricordare, in particolare, il danno causato ad un uomo al quale era stata somministrata durante la trasfusione una sacca di sangue di un gruppo diverso dal suo, con conseguente prolungamento della malattia e i danni subiti da un neonato a causa di gravi omissioni e sottovalutazione del pericolo al momento del parto da parte dei medici che assistevano la madre);

- indebito ricorso ad una transazione (ingiustificato pagamento da parte di un'Azienda sanitaria di danni a terzi, in mancanza della prova della colpa dei sanitari che, infatti, sono stati successivamente assolti nel processo penale intrapreso nei loro confronti);

- contributi assegnati ai gruppi consiliari dei Consigli regionali.

In relazione alle questioni che hanno riguardato la responsabilità dei Consiglieri regionali in relazione all'illecito utilizzo dei fondi regionali negli anni, l'attività della Procura contabile è stata condotta negli anni 2014 – 2016 in accordo con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino che ha azionato la responsabilità in relazione ad analoghi comportamenti e con l'ausilio del Nucleo di Polizia Tributaria di Torino della Guardia di Finanza.

La Procura contabile ha considerato anche numerose fattispecie che non hanno originato procedimenti penali ed ha portato all'emanazione di 42 inviti a dedurre ai quali sono seguite solo 16 citazione perché nelle altre 26 situazioni il procedimento è stato archiviato per insussistenza del danno, della colpa grave o per intervenuto risarcimento dopo la notifica dell'invito.

A conclusione dei 16 giudizi sono state emanate 13 sentenze di condanna e 3 di intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito di integrale risarcimento del danno.

N. INVITI A DEDURRE	42		
(DA CUI ATTI DI ARCHIVIAZIONE PER AVVENUTO RISARCIMENTO)		26	
(DA CUI ATTI DI CITAZIONE)		16	
(DA CUI SENTENZE DI CONDANNA)			13
(DA CUI SENTENZE DI CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE PER AVVENUTO RISARCIMENTO)			3
N. ARCHIVIAZIONI PER RISARCIMENTO GIA' AVVENUTO	22		
TOTALE POSIZIONI ESAMINATE	64		

Come emerge dai dati riportati nella tabella che segue la complessiva azione della Procura contabile ha portato all'effettivo recupero dell'importo di euro 764.050,00. A questo importo devono aggiungersi le somme che sono state versate dagli interessati in relazione alla pendenza del giudizio penale.

### RISARCIMENTI ANNO 2014

DANNO PATRIMONIALE	DANNO IMMAGINE	TOTALE
191.923	51.431	243.353

### RISARCIMENTI ANNO 2015

DANNO PATRIMONIALE	DANNO IMMAGINE	TOTALE
480.526	26.232	506.759

### RISARCIMENTI ANNO 2016

DANNO PATRIMONIALE	DANNO IMMAGINE	TOTALE
13.938	0	13.938

### RISARCIMENTI COMPLESSIVI

DANNO PATRIMONIALE	DANNO IMMAGINE	TOTALE
686.387	77.663	764.050

## **Conclusioni**

Tutti gli illeciti che danneggiano la finanza pubblica devono essere perseguiti e in questa direzione la Procura contabile svilupperà la sua attività nel corso del 2016.

Tuttavia, non è possibile non evidenziare che alcune tipologie di illecito meritano un'attenzione particolare e prioritaria per gli elevati costi alla finanza pubblica che comportano, per il clima di sfiducia che contribuiscono a creare nelle imprese, nell'opinione pubblica e, soprattutto, nei giovani che, come quelli che hanno partecipato al Progetto Legalità, si affacciano nel modo del lavoro. Si tratta di tutti quei comportamenti di violazione delle regole o di collusione vere e proprie nel settore degli appalti pubblici, vale a dire nell'acquisto di beni, servizi e lavori che, in molti casi, nelle fasi procedurali che precedono la conclusione del contratto o nel corso della sua esecuzione, comportano l'insorgenza di gravi distorsioni e situazioni di danno.

Si badi bene. Situazioni di danno che riguardano la finanza pubblica ma che comportano anche una profonda distorsione della concorrenza che danneggia tutte le imprese e gli imprenditori onesti che vogliono unicamente operare sul mercato con le loro forze.

A conclusione della relazione, ringrazio i Colleghi che nel 2015 hanno operato in Procura e, in particolare, il dott. Piero Floreani che ha svolto l'attività di Procuratore regionale nel quinquennio 2011 - 2015 e tutto il personale amministrativo che, con dedizione e spirito di servizio, ha contribuito in misura significativa al raggiungimento dei risultati che ho appena illustrato.

Un ringraziamento per la sua autorevole presenza rivolgo al Procuratore Generale Aggiunto che ci ha onorati con la sua partecipazione.

Un sentito apprezzamento deve essere rivolto anche ai Colleghi della magistratura ordinaria ed amministrativa, all'Avvocato Distrettuale dello Stato ed ai componenti dell'Avvocatura distrettuale, agli esponenti delle istituzioni pubbliche che hanno condiviso l'impegno del rafforzamento della legalità e dell'efficienza dell'agire della pubblica amministrazione.

Un ringraziamento è rivolto al Comandante del Nucleo della Polizia Tributaria di Torino della Guardia di Finanza, al Comandante del Gruppo Tutela Spesa pubblica, al Comandante della Sezione Accertamento Danni Erariali ed a tutti i componenti del corpo della Guardia di Finanza per l'insostituibile e prezioso supporto tecnico-professionale offerto in relazione all'attività della Procura ed in particolare alle indagini economiche e finanziarie delegate sempre più complesse. Analogo ringraziamento deve essere rivolto ai Nuclei di Polizia Tributaria ed agli altri Comandi della Guardia di Finanza che operano in Piemonte.

Un ringraziamento deve essere indirizzato al Comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri per la disponibilità costantemente manifestata per le esigenze istituzionali della Procura regionale, anche in relazione allo svolgimento di alcune inchieste.

Un particolare saluto rivolgo al rappresentante dell'Associazione magistrati e una menzione particolare deve essere rivolta agli avvocati del libero foro ed a quelli che operano nelle Avvocature degli Enti pubblici che, nella rigorosa distinzione dei

ruoli, hanno sempre collaborato lealmente e proficuamente con la Procura contabile, anche nei casi nei quali non ne condividevano l'operato.

Un pubblico riconoscimento infine è dedicato ai giornalisti che hanno seguito con attenzione e competenza l'attività della Corte, informando correttamente l'opinione pubblica in merito all'utilizzo delle risorse finanziarie della collettività ed alle iniziative intraprese per contrastare i fenomeni illeciti.

Nel ringraziare tutti i presenti per l'attenzione riservatami, Le chiedo Sig. Presidente di dichiarare aperto, in nome del Popolo Italiano, l'anno giudiziario 2016 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Piemonte,

Torino, 10 marzo 2016

Giancarlo Astegiano